



Comune di Ponte San Nicolò

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

ORDINANZA N. 37 del 01-10-2021

Oggetto: Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto, barbecue, falò rituali, fuochi d'artificio a scopo intrattenimento e per lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico, nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- ì l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- ì secondo l'ultimo inventario delle emissioni della Regione Veneto INEMAR 2017, la combustione delle biomasse legnose ha un'evidente responsabilità nella formazione delle polveri sottili ed in particolare del benzo(a)pirene, composto quest'ultimo che viene assorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;
- ì il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per alcuni inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente tra cui il valore limite giornaliero ed annuale per le polveri sottili PM10 ed il valore obiettivo per il benzo(a)pirene e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure di riduzione delle emissioni;
- ì a seguito dell'avvio nel 2014, da parte della Commissione Europea di una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, la Corte di giustizia Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuo, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate a garantire il rispetto di tali valori limite; i superamenti oggetto della sopraccitata procedura interessano anche delle zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano;
- ì il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia come le polveri PM10 permangono un inquinante critico in particolare con riferimento al superamento del valore limite giornaliero pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile, così pure il benzo(a)pirene, il cui valore obiettivo annuale è pari a 1 ng/m³;
- ì in data 13/03/2021 è stato superato il limite per la salute umana di n. 35 giorni annui per le polveri PM10 nella stazione di Arcella (Comune di Padova);

PRESO ATTO che:

- ì con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11/11/2004 la Regione Veneto ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) e con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del PRTRA prevedendo quest'ultimo una serie di azioni per il contenimento delle principali fonti emmissive di inquinanti in atmosfera e individuando i soggetti coinvolti nella loro attuazione;
- ì con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 è stato approvato il: "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", (di seguito Accordo di Bacino Padano), sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, che fa seguito al precedente Accordo di programma del 2013 e al Protocollo di Intesa del 2015. L'Accordo di Bacino Padano, posto in essere per porre rimedio alla sopraccitata situazione di inadempimento e conseguire il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria, è un programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure aggiuntive a quelle previste dai Piani Regionali. Le misure strutturali sono prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazione dei veicoli a gasolio), agli impianti termici (limitazione della temperatura negli ambienti), ai generatori di calore domestici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto compresi falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio scopo intrattenimento e alle attività agricole e zootecniche per il contenimento delle emissioni di ammoniaca (precursore della formazione di polveri sottili secondarie) e riguardano il semestre invernale di ogni anno. In tale periodo gli interventi sono modulati dal livello nessuna allerta "verde", ai livelli di allerta "arancio" e "rosso" laddove sussistono condizioni meteorologiche e climatiche favorevoli alla stagnazione degli inquinanti atmosferici;
- ì la stazione di riferimento per il Comune di Ponte San Nicolò per la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10 ed ai livelli di allerta è quella di "Mandria" in Comune di Padova;

RICHIAMATI:

- ì il Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 (BUR del 15/01/2021), con il quale si è preannunciato l'impegno da parte della Regione di adottare un Piano straordinario di misure con interventi mirati ed aggiuntivi rispetto a quelli già posti in atto per conseguire nel più breve tempo possibile il rispetto dei valori limite;
- ì la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 (BUR n. 36 del 12 marzo 2021) che ha approvato, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea e vista la pendente procedura sanzionatoria, il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, anticipato sinteticamente nell'incontro del C.I.S. del 10/03/2021 vista la sua portata straordinaria ed urgente. Tale Pacchetto integra e rafforza quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano prevedendo:
 - ì relativamente ai settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento, un rafforzamento delle azioni di incentivazione e delle misure temporanee di limitazione, valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile e collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, compreso l'ulteriore abbassamento della temperatura negli ambienti ed il potenziamento dei controlli;
 - ì un'estensione dell'applicazione delle suddette misure a molti comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti;
 - ì una nuova modalità di redazione, da parte di ARPAV, del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;
 - ì le indicazioni fornite dalla Regione nell'ambito degli incontri del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) di Padova del 24/03/2021 e 04/08/2021, del Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 12/04/2021 e 24/06/2021 e nella nota prot. n. 313342 del 09/07/2021 al Comune di Padova in risposta a specifiche richieste avanzate dai Comuni per chiarire alcuni dettagli applicativi delle misure previste nell'allegato B della D.G.R.V. n. 238 del 02/03/2021 e favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale;

- ï la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che ha formulato alcuni chiarimenti operativi inerenti l'applicazione delle misure straordinarie approvate con D.G.R.V. n. 238/2021, con riferimento ai soli interventi di limitazione della circolazione dei veicoli inquinanti;
- ï la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 che ha approvato il progetto di "Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale in adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155", modificando la precedente zonizzazione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2013 del 23/10/2012. Il Comune di Ponte San Nicolò, prima inserito nell' "IT0510 Agglomerato Padova" risulta ora nell' "IT0519 Agglomerato Padova", che comprende anche il Comune di Montegrotto Terme oltre a: Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana;

VISTO che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/2018 demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della Normativa del PRTRA, sulla base delle previsioni del PRTRA e degli indirizzi regionali e sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (T.T.Z.) e del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), secondo le peculiarità territoriali;

CONSIDERATO che:

- ï i valori massimi di temperatura ambiente sono individuati dall'art. 3 del D.P.R. 74/2013, il periodo di accensione degli impianti termici è individuato dall'art. 4 commi 2) e 3) del D.P.R. 74/2013 e che il Sindaco ha facoltà di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
- ï è prevista la facoltà per i Comuni, ai sensi dell'articolo 182, comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006 "di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili(PM10)";

RITENUTO NECESSARIO pertanto dare attuazione alle misure previste dall'Accordo di Bacino Padano, così come rafforzate dal Pacchetto di misure straordinarie di cui alla D.G.R.V. n. 238/2021, in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia, della pendente procedura sanzionatoria nonché del monitoraggio della Commissione europea relativamente all'attuazione delle misure, istituendo **dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022**, modulati secondo i livelli di allerta:

- ï la limitazione della temperatura media in ambiente negli edifici residenziali, uffici, attività commerciali, industriali e artigianali, rispetto ai valori massimi indicati all'art. 3 del D.P.R. 74/2013;
- ï la limitazione dell'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;
- ï il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale;
- ï il divieto degli spandimenti di liquami zootecnici (fino al 15 aprile);
- ï il divieto di barbecue, falò rituali e fuochi d'artificio a scopo intrattenimento;

TENUTO ALTRESÌ CONTO:

- ï del confronto con i Comuni capoluogo di Provincia del Veneto nell'ambito del "Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili", sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo di Bacino Padano e dal Pacchetto di misure straordinarie;

- ï delle indicazioni fornite negli incontri del 04/08/2021 e del 09/09/2021 dal Tavolo Tecnico Zonale, il quale svolge un ruolo di coordinamento dei Comuni dell'agglomerato di Padova e dei Comuni della Provincia, fuori dell'agglomerato con più di 10.000 abitanti, nell'applicazione delle misure previste da ottobre ad aprile;
- ï dell'emergenza sanitaria da Covid19 ancora in corso, che condiziona pesantemente la situazione sociale ed economica;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale svolge un'azione di controllo sugli impianti termici civili, secondo la Legge 10/1991, il D.P.R. 412/1993 ed il D.P.R. 551/1999, nonché il D.Lgs. 192/2005, il D.Lgs. 311/2006, i Decreti 26/06/2015, la L.R. Veneto n. 11/2001 e, da ultimo, il D.P.R. 74/2013;

VISTI:

- ï la L.R. Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;
- ï la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- ï il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- ï L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- ï il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- ï il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192" e in particolare gli artt. 3, 4 e 5;
- ï il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed in particolare l'articolo 182, comma 6-bis;
- ï il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i. ed in particolare l'articolo 2, comma 1 lettera l-trices) che definisce l'impianto termico quale "impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
- ï la Deliberazione di Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- ï il DM 7 novembre 2017, n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- ï la Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 22 giugno 2021 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in

esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE.”

ORDINA

a decorrere **dal 01/10/2021 al 30/04/2022**, dal lunedì alla domenica nell'intero territorio comunale

con livello nessuna allerta – colore verde:

- ï la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del D.P.R. 74/2013, non potrà superare i:
 - 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/1993, con le sigle:
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 - attività sportive;
 - E.7 - attività scolastiche e assimilabili;
 - 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/1993, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;
- ï il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...) con una classe di prestazione emissiva:
 - inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- ï divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela fitosanitaria di particolari specie vegetali disposte dalla competente autorità;

con livello di allerta 1 – colore arancio:

- ï la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del D.P.R. 74/2013, non potrà superare i:
 - 18°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/1993, con le sigle:
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 – attività sportive;
 - E.7 - attività scolastiche
 - 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/1993, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;
- ï il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet ...), con una classe di prestazione emissiva:
 - inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- ï il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di

combustione finalizzate alla tutela fitosanitaria di particolari specie vegetali disposte dalle competenti autorità;

- ï il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio scopo intrattenimento (di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123);
- ï fino al 15/04/2022 il divieto di spandimento di liquami zootecnici; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

con livello di allerta 2 – colore rosso:

- ï la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del D.P.R. 74/2013, non potrà superare i:
 - 18°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/1993, con le sigle:
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili
 - E.6 – attività sportive;
 - E.7 - attività scolastiche
 - 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/1993, con la sigla E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili;
- ï il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet ...) con una classe di prestazione emissiva: ◦ inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- ï divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela fitosanitaria di particolari specie vegetali disposte dalle competenti autorità;
- ï il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio scopo intrattenimento di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123);
- ï fino al 15/04/2022 il divieto di spandimento di liquami zootecnici e dei materiali ad essi assimilati; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;
- ï potenziamento dei controlli con particolare riguardo al divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustione all'aperto, di divieto di spandimento dei liquami e di fuochi e falò;

AVVISA

- ï che la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale;
- ï che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni che comportino la necessità di attivare o modificare le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta;

- ï che, per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:
 - il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
 - il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
 - in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

L'Amministrazione Comunale darà notizia del livello raggiunto, a seguito di emissione del bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, attraverso il portale istituzionale (www.comune.pontesannicolo.pd.it) ed altri strumenti informativi, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

- ï che il cittadino, per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa, può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;
- ï che, con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
 - il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle";
 - il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che non sia realizzato con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legnovergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato con documentazione pertinente che deve essere conservata da parte dell'utilizzatore;

INVITA

- ï tutta la popolazione a gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici di civile abitazione in modo da limitare al minimo possibile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti;
- ï tutta la popolazione ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, siepi, sfalci d'erba e altri residui vegetali provenienti dalla pulizia di giardini e orti, le linee di servizio di AcegasApsAmga, e ad impiegare mezzi alternativi al fuoco quali la cippatura del materiale;
- ï tutta la popolazione, in caso di livello nessuna allerta - colore verde, durante le festività natalizie, a non far esplodere fuochi di artificio di qualsiasi tipo classificati come F2, F3 ed F4 (ai sensi all'art. 3 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123), ad eccezione dei fuochi d'artificio quali, ad esempio, petardini da ballo, candele magiche, girelle al suolo, fontane, bengala a fiamma, ecc. classificati come F1 (ai sensi all'art. 3 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123) nelle strade, piazze e aree pubbliche e private in tutto il territorio comunale, per tutelare maggiormente l'inquinamento atmosferico prevenendo l'aumento delle polveri sottili e per prevenire altresì l'incolumità pubblica nell'attuale emergenza sanitaria con pericolo di sovraffollamento degli ospedali e tutelare gli animali domestici e non;
- ï i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni), i pubblici esercizi e gli edifici con accesso al pubblico a tenere chiuse le porte che comunicano con l'esterno, ove possibile e

compatibilmente con le disposizioni legati all'emergenza sanitaria Covid19, a meno che non siano installati dispositivi per l'isolamento termico degli ambienti alternativi alle porte di accesso o nel caso in cui le porte di accesso non affaccino direttamente verso l'esterno.

INFORMA

- ì che il Settore Polizia Locale è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza;
- ì che avverso questo provvedimento è ammesso:
- ì il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- ì il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- ì che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000;
- ì che, a norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore LL.PP. Ambiente del Comune di Ponte San Nicolò.

IL SINDACO
SCHIAVON MARTINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.